



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Ufficio concorrenza, appalti
e politiche di coesione
Servizio concorrenza e aiuti di Stato

DEPC 0005071-P 2.36.4.17

Roma, 03/07/2009

A tutti i Ministeri

A tutte le Regioni

A tutte le Province per il tramite dell'U.P.I.

A tutti i Comuni per il tramite dell'A.N.C.I.

A tutte le Camere di commercio per il
tramite di Unioncamere

Oggetto: **Monitoraggio degli aiuti temporanei** previsti dalla “Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.”.

Applicazione dell'articolo 9, commi 1, 2 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 ha previsto le modalità applicative della concessione degli aiuti in oggetto.

L'articolo 9 del citato decreto ha precisato, fra l'altro, anche gli obblighi di monitoraggio gravanti sugli enti concedenti ai fini del rispetto della Comunicazione indicata in oggetto.

Con specifico riferimento all'obbligo di comunicare gli aiuti e all'obbligo di comunicare il responsabile unico del monitoraggio, si forniscono le seguenti indicazioni.

A) **Comunicazione, entro il 15 luglio, degli aiuti concessi e della dichiarazione di conformità delle misure istituite**

Il comma 1 del citato articolo 9 del decreto indicato in oggetto ha previsto che, entro il 15 luglio p.v., gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere a questo Dipartimento l'elenco di tali aiuti e che detta comunicazione dovrà essere effettuata anche se avente contenuto negativo.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Ufficio concorrenza, appalti
e politiche di coesione

Servizio concorrenza e aiuti di Stato

Detta comunicazione consentirà a questo Dipartimento di fornire alla Commissione europea (CE), entro il 31 luglio p.v., il quadro generale degli aiuti temporanei posti in essere sul territorio nazionale, come prescritto dalla Comunicazione della CE.

Le Amministrazioni che istituiranno aiuti successivamente al 15 luglio p.v., dovranno comunque darne comunicazione entro il 15 settembre c.a., fermo restando il distinto e ulteriore obbligo di relazione di cui all'articolo 9, comma 3, del D.P.C.M..

Qui di seguito, vengono indicati specificamente i dati e le informazioni che le singole comunicazioni devono contenere:

1. il titolo del regime di aiuti o dell'aiuto singolo;
2. la precisazione se si tratta di un nuovo regime di aiuti o di un nuovo aiuto singolo, o, invece, della modifica di un regime o di un aiuto singolo già esistente;
3. la base giuridica specifica dell'aiuto o, eventualmente, l'atto amministrativo con cui l'aiuto è stato adottato, con l'indicazione della relativa data di adozione;
4. l'articolo del D.P.C.M. 3 giugno 2009 a cui il regime di aiuti o l'aiuto singolo fa riferimento.

Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che le Amministrazioni, unitamente all'elenco di cui al comma 1, inviino anche una dichiarazione attestante la conformità delle misure istituite alle disposizioni dettate dalla Comunicazione, dalle decisioni di autorizzazione e dal D.P.C.M..

Nel caso di aiuti istituiti successivamente al 15 luglio p.v, vale quanto detto sopra circa la scadenza del termine.

La trasmissione dei singoli elenchi dovrà essere effettuata:

- tramite fax al numero 06-6779.5277, all'attenzione del dott. Vecchietti e del dott. Masala,
- oppure,
- tramite posta elettronica ad **entrambi** i seguenti indirizzi:
v.vecchietti@palazzochigi.it
l.masala@palazzochigi.it

Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del DPCM devono essere sottoscritte dal responsabile unico del monitoraggio di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.

B) Comunicazione del responsabile unico del monitoraggio

Il comma 5 dell'articolo 9 citato in oggetto prevede l'obbligo di ciascun ente che intende concedere aiuti temporanei di comunicare a questo Dipartimento, entro il 15 giugno 2009, il nominativo del soggetto responsabile unico del monitoraggio e della trasmissione dell'elenco degli aiuti temporanei concessi.

In proposito, si rammenta che - poiché la concessione di aiuti temporanei deve avvenire nella rigorosa osservanza di tutte le condizioni previste dalle decisioni di approvazione, dalla Comunicazione della Commissione europea indicata in oggetto, nonché dal D.P.C.M. 3 giugno



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Comunitarie

Ufficio concorrenza, appalti

e politiche di coesione

Servizio concorrenza e aiuti di Stato

2009 - è necessario che sia tassativamente rispettato anche l'obbligo per le Amministrazioni di comunicare il soggetto responsabile ai fini del monitoraggio.

La mancata preventiva comunicazione di detto responsabile unico non consente la concessione di nessuna delle tipologie di aiuti temporanei previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e autorizzate dalla Commissione.

Di conseguenza, questo Dipartimento non provvederà a comunicare alla Commissione europea le misure adottate in violazione dell'obbligo di preventiva designazione del responsabile unico.

Le Amministrazioni che, pur non avendo ottemperato all'obbligo di comunicazione del responsabile unico del monitoraggio, intendessero in un secondo momento concedere aiuti temporanei dovranno preventivamente provvedere a comunicare il nominativo del responsabile unico del monitoraggio, anche in data successiva al 15 giugno 2009.

Infine, nel rammentare l'ulteriore e distinto obbligo di inviare a questo Dipartimento una relazione sugli aiuti concessi entro il 15 settembre p.v. (art. 9, comma 3, del DPCM) si fa presente che, in proposito, questo Dipartimento farà conoscere le modalità di redazione di detta relazione.

Il Capo del Dipartimento
Prof. Roberto Adam